Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 55 del 25 febbraio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 febbraio 1982 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. **45**.

Tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.

Tariffe concernenti i servizi telegrafici di stampa e di informazione internazionali e tariffe relative ai servizi telegrafici di stampa e di informazione, speciali ed accessori, nell'interno della Repubblica.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Modifica dei ritmi di tassazione del traffico telefonico internazionale automatico.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 45.

Tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;

Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Articolo unico:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 15

TABELLA

	Lire
1. Telegrammi di stampa.	—
Si applicano le tariffe previste per il servizio svolto direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.	
2. Messaggi nazionali di tipo telegrafico per la stampa.	
2.1. *Traffico in codice CCITT n. 2:*	
Per ogni gruppo di 1.000 caratteri o frazione:	
in ambito regionale o fra regioni limitrofe	300
fra regioni non limitrofe	600
2.2. Traffico in codice CCITT n. 5, ASCII o equivalente a 8 bit:	
Per ogni gruppo di 1.000 caratteri o frazione:	
in ambito regionale o fra regioni limitrofe	400
fra regioni non limitrofe	800
2.3. Messaggi da utente a utente su linee prenotate ad ore fisse:	
2.3.1. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud:	
Per le prime due ore giornaliere o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	130.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	260.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	520.000
Per ogni ulteriore gruppo di due ore o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	40.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	80.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	155.000
2.3.2. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:	
Per le prime due ore giornaliere o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	145.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	285.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	570.000
Per ogni ulteriore gruppo di due ore o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	43.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	86.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	170.000
2.3.3. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:	
Per le prime due ore giornaliere o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	155.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	310.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	625.000
Per ogni ulteriore gruppo di due ore o frazione:	
in ambito regionale: canone annuo	47.000
fra regioni limitrofe: canone annuo	95.000
fra regioni non limitrofe: canone annuo	190.000
2.4. Canone di abbonamento e traffico minimo garantito:	
Gli utenti devono corrispondere annualmente gli importi seguenti per ogni terminazione:	
in semplice per utenti di categoria *a*)	200.000
in semplice per utenti di categoria *b*) e *c*)	300.000
in semiduplice per utenti di categoria *a*)	300.000
in semiduplice per utenti di categoria *b*)	450.000
in duplice per utenti di categoria *a*)	400.000
in duplice per utenti di categoria *b*)	600.000

Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti anticipatamente e comprendono:

l'allacciamento alla rete (circuiti e commutazione) fino ai centri sociali ubicati in tutti i capoluoghi di provincia;

Lire

i raccordi urbani da detti centri alle sedi degli utenti fino ad una lunghezza massima di km. 3, con esclusione di eventuali dispositivi di protezione;

i compensi dovuti alla Società per solo traffico di messaggi uscente da ciascuna terminazione, valutato alle tariffe vigenti fino alla corrispondenza del 50% degli importi sopra indicati.

Gli importi di cui sopra non comprendono l'installazione e l'uso di eventuali dispositivi di protezione nei terminali di utente. Ai fini della determinazione dei canoni suddetti gli utenti si dividono nelle seguenti categorie:

a) uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute;

b) uffici di giornali periodici a frequenza di vendita al pubblico almeno mensile;

c) uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale e agenzie di pubblicità.

3. Servizio telegrafico di diffusione di bollettini e di notiziari di stampa e di informazione su rete rigida disponibile 24 ore su 24.

I bollettini e notiziari possono essere diffusi, a scelta dell'ente emittente, con una delle alternative seguenti:

3.1. Su rete sociale rigida a estensione nazionale:

3.1.1. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.665.000

3.1.2. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatorio 1.850.000

3.1.3. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatorio . 2.220.000

3.2. Su rete sociale rigida a estensione regionale:

3.2.1. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti nel comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 480.000

3.2.2. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.240.000

3.2.3. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.370.000

3.2.4. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.515.000

3.2.5. Collegamenti fra il centro sociale nazionale ed i centri di diffusione regionale: per ciascun collegamento fra il centro sociale nazionale e il centro sociale di diffusione regionale:

con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente 1.600.000

con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente 1.760.000

con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente 1.920.000

Lire

4. Servizio telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione su rete rigida disponibile 24 ore su 24 per gli enti di cui all'art. 267 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

I bollettini e i notiziari possono essere diffusi, a scelta dell'ente emittente, con una delle alternative seguenti:

4.1. Su rete sociale rigida a estensione nazionale.

4.1.1. Con velocità di strasmissione fino a 50 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.435.000

4.1.2. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.620.000

4.1.3. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.985.000

4.2. Su rete sociale rigida a estensione regionale.

4.2.1. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti nel comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 250.000

4.2.2. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.000.000

4.2.3. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.135.000

4.2.4. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 1.285.000

4.2.5. Collegamento fra il centro sociale nazionale ed i centri sociali di diffusione regionale: per ciascun collegamento fra il centro sociale nazionale e il centro sociale di diffusione regionale:

con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone annuo acarico dell'ente emittente . . 1.600.000

con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente 1.760.000

con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente . . 1.920.000

I canoni indicati al punto 4.2.5. sono dovuti solo nel caso di rete riservata agli enti di cui al citato art. 267 dle codice postale e delle telecomunicazioni.

5. Servizio telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione su rete rigida disponibile 24 ore su 24 per uffici redazionali di giornali quotidiani e per agenzie di stampa.

I bolletini e i notiziari possono essere diffusi, a scelta dell'ente emittente, con una delle alternative seguenti:

5.1. Su rete sociale rigida ad astensione nazionale.

5.1.1. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone di abbonamento annuo per terminaione a carico dell'utente destinatario 740.000

Lire

5.1.2. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 815.000

5.1.3. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 925.000

5.2. Su rete sociale rigida ad estensione regionale.

5.2.1. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti nel comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 240.000

5.2.2. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 500.000

5.2.3. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 555.000

5.2.4. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud per utenti residenti fuori del comune capoluogo di regione:

canone di abbonamento annuo per terminazione a carico dell'utente destinatario 610.000

5.2.5. Collegamenti fra il centro sociale nazionale ed il centro sociale di diffusione regionale: per ciascun collegamento fra il centro sociale nazionale ed il centro sociale di diffusione regionale:

con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente . 1.600.000

con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente . . 1.760.000

con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone annuo a carico dell'ente emittente . . 1.920.000

6. I canoni annui di abbonamento di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere corrisposti in 2 rate anticipate e sono comprensivi di raccordi urbani fino alla lunghezza massima di km. 3 bifilari, corrispondenti a 6 km., di filo.

6.1. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 3 km. e non superiore a 4 km., è dovuto un canone semestrale di 22.000

6.2. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 4 km. e non superiore a 6 km., è dovuto un canone semestrale di 44.000

6.3. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 6 km. e non superiore a 10 km., è dovuto un canone semestrale di 88.000

Per ogni tratta di un km. o frazione di circuito urbano bifilare eccedente i 10 km., si applica un canone semestrale di 22.000

Sono esclusi eventuali dispositivi di protezione che restano a carico degli utenti.

7. Servizio telegrafico promiscuo di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione e di interscambio di messaggi fra uffici centrali e periferici di agenzie di stampa e di informazione.

Il servizio può essere richiesto, a scelta della agenzia, secondo una delle due alernative seguenti:

7.1. Su rete rigida stellare bidirezionale ad estensione nazionale.

Lire

7.1.1. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone annuo per ogni terminazione periferica 1.620.000

7.1.2. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone annuo per ogni terminazione periferica 1.785.000

7.1.3. Con velocità fino a 200 baud:

canone annuo per ogni terminazione periferica 1.960.000

7.2. Su rete rigida stellare bidirezionale a estensione regionale:

7.2.1. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

per ogni terminazione periferica ubicata nel comune capoluogo di regione:

canone annuo 200.000

7.2.2. Con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

per ogni terminazione periferica ubicata fuori del comune capoluogo di regione:

canone annuo 810.000

7.2.3. Con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

per ogni terminazione periferica ubicata fuori del comune capoluogo di regione:

canone annuo 890.000

7.2.4. Con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

per ogni terminazione periferica ubicata fuori del comune capoluogo di regione:

canone annuo 970.000

7.2.5. Collegamenti bidirezionali fra la sede sociale nazionale e i centri sociali regionali: per ciascun collegamento fra il centro sociale nazionale e il centro sociale regionale:

con velocità di trasmissione fino a 50 baud:

canone annuo 1.600.000

con velocità di trasmissione fino a 100 baud:

canone annuo 1.760.000

con velocità di trasmissione fino a 200 baud:

canone annuo 1.920.000

7.3. I canoni di cui ai punti 7.1. e 7.2. devono essere corrisposti in due rate semestrali anticipate.

7.4. I canoni annui di cui ai punti 7.1. e 7.2. sono comprensivi di raccordi urbani fino alla lunghezza massima di km. 3 bifilari, corrispondenti a 6 km. di filo.

7.4.1. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 3 km. e non superiore a 4 km. è dovuto un canone semestrale di 22.000

7.4.2. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 4 km. e non superiore a 6 km., è dovuto un canone semestrale di 44.000

7.4.3. Per ciascun collegamento che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 6 km. e non superiore a 10 km., è dovuto un canone semestrale di 88.000

Per ogni tratta di un km. o frazione di circuito urbano bifilare eccedente i 10 km., si applica un canone semestrale di 22.000

Sono esclusi eventuali dispositivi di protezione che restano a carico degli utenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8 del testo unico medesimo;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visti il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, ed il decreto ministeriale 31 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977, recanti nuove norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea plenaria della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) tenutasi a Goteborg (Svezia) il 10 e 11 marzo 1976, in materia di adozione del diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale quale unità monetaria intermediaria per la conversione in moneta reale dei saldi contabili espressi in franchi oro inerenti ai servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento del franco-oro con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Attesa la necessità di adeguare l'entità corrente del controvalore in lire italiane del franco oro, ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) in franchi oro — comprensivi di quote di pertinenza italiana e di quote da devolvere alle amministrazioni estere interessate — per i servizi internazionali di telecomunicazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il controvalore in lire italiane del franco oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) in franchi oro per i servizi internazionali di telecomunicazione, è fissato nella seguente misura: un franco oro = lire italiane 420 (quattrocentoventi).

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 225

(851)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.

Tariffe concernenti i servizi telegrafici di stampa e di informazione internazionali e tariffe relative ai servizi telegrafici di stampa e di informazione, speciali ed accessori, nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, n. 992, concernente la determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici nonché dei canoni relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni su apparati di terzi;

Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1977, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione internazionali e le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione, speciali ed accessori, nell'interno della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1980, concernente le tariffe telegrafiche, per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, con il quale sono stati determinati i canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani e di apparati telegrafici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1981, con il quale sono state determinate le tasse telegrafiche terminali e di transito italiane e le tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe telegrafiche per l'estero e quelle dei servizi speciali ed accessori per l'interno della Repubblica sono stabilite, relativamente ai servizi di stampa e di informazione svolti in concessione, nelle misure indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 30 settembre 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARRI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 226

TABELLA

Lire

A) Telegrammi di stampa nazionali:

si applicano le sovrattasse previste per il servizio svolto direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

B) Telegrammi di stampa internazionali:

si applicano le tariffe previste per il servizio svolto direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

C) Servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa:

1. Contributo *una tantum* di allacciamento a compenso delle spese tecniche e amministrative:

per ogni terminazione 200.000

2) Deposito cauzionale:

per il primo allacciamento 1.000.000

per ogni successivo allacciamento di uffici o sedi distaccate dello stesso utente 100.000

Il predetto deposito cauzionale deve essere costituito mediante versamneto su un libretto postale di risparmio intestato alla Radiostampa S.p.a. con la causale: «Deposito effettuato da . . . . a garanzia delle prestazioni, del traffico e di ogni altro obbligo relativo al servizio dei messaggi di stampa».

Il medesimo deposito cauzionale può essere sostituito da fidejussione bancaria da parte di istituti di credito di fiducia della Radiostampa.

Sull'importo della fidejussione e per tutta la durata della sua validità deve essere corrisposto anticipatamente alla Radiostampa l'interesse annuo del 2%, da versarsi con le modalità indicate dalla Radiostampa stessa.

Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento del deposito cauzionale.

3. Canoni per l'uso dei circuiti urbani di raccordo oltre km 3 di linea bifilare, corrispondente a 6 km di filo:

3.1 per ciascun collegamento, che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 3 km e non superiore a 4 km, è dovuto un canone semestrale di 22.000

3.2 per ciascun collegamento, che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 4 km e non superiore a 6 km, è dovuto un canone semestrale di 44.000

3.3 per ciascun collegamento, che comporti l'impegno di una linea come sopra descritta di lunghezza superiore a 6 km e non superiore a 10 km è dovuto un canone semestrale di 88.000

per ogni tratta di un km o frazione di circuito urbano bifilare eccedente i 10 km, si applica un canone semestrale di 22.000

Sono esclusi eventuali dispositivi di protezione che restano a carico degli utenti.

4. Canoni annui per l'uso di circuiti interurbani di raccordo per gli utenti residenti fuori del comune sede del capoluogo di provincia:

si applicano le tariffe previste per il servizio svolto direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Lire
—

5. Soprattassa per servizio di accettazione svolto da uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della società (di competenza del gestore accettante):

5.1 Messaggi da trasmettere in codice CCITT n. 2 a 5 unità:

per il primo gruppo di 1000 caratteri o frazione . . . 1.200

per ogni ulteriore gruppo di 1000 caratteri o frazione . . . 700

5.2 Messaggi da trasmettere in codice CCITT n. 5 a 8 unità o ASCII:

per il primo gruppo di 1000 caratteri o frazione . . . 1.800

per ogni ulteriore gruppo di 1000 caratteri o frazione . . . 900

5.3 Soprattasse per accettazione presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della Società di messaggi fatti pervenire tramite altre reti pubbliche:

messaggi fatti pervenire via telex: per ogni gruppo di 2000 caratteri o frazione . . . 400

messaggi fatti pervenire per fac-simile: per ogni cartella del formato UNI A4 dattiloscritta contenente non più di 40 righe . . . 600

5.4 Le soprattasse di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono ridotte del 75 % quando il messaggio viene presentato su carta del formato e della grammatura prestabiliti e dattiloscritto con caratteri leggibili da lettore ottico nei centri provvisti di tale dispositivo.

6. Messaggi a indirizzi multipli:

6.1 Per i messaggi dattiloscritti presentati direttamente al centro sociale di Roma sono dovute le soprattasse di cui al precedente punto 5.: ai fini della applicazione delle soprattasse suddette ogni indirizzo viene calcolato come equivalente a 100 caratteri.

6.2 Per la diramazione è dovuta per ogni indirizzo, oltre alle tariffe base di trasmissione, una tassa addizionale di . . . 600

6.3 Messaggi a indirizzi multipli in abbonamento:

fermo restando quanto specificato al punto 6.1 circa l'inoltro o l'accettazione al centro sociale di Roma, la tassa addizionale di cui al punto 6.2 può essere corrisposta in abbonamento. In tal caso per ogni destinazione, oltre alle tariffe base di trasmissione, è dovuto un canone mensile di . . . 9.000

6.4 Il canone mensile di cui al precedente punto 6.3 è ridotto del 50 % per i messaggi indirizzati da utenti di categoria *a*) (uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute) a utenti della stessa categoria o di categoria *b*) (uffici di giornali periodici a frequenza almeno mensile di vendita al pubblico).

D) Servizio telegrafico ad estensione nazionale e regionale di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione:

contributo una tantum di allacciamento a compenso delle spese tecniche ed amministrative:
per ogni terminazione . . . 200.000

E) Servizio telegrafico promiscuo di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione e di interscambio di messaggi tra uffici centrali e periferici di agenzie di stampa e di informazione:

contributo *una tantum* di allacciamento a compenso delle spese tecniche ed amministrative:

per ogni terminazione . . . 200.000

F) Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusioni telegrafiche di bollettini e notiziari di stampa e di informazione.

Fr. oro
—

1. I notiziari e i bollettini debbono essere fatti pervenire al centro sociale di Roma direttamente sotto forma di zona perforata in codice CCITT n. 2 o 5 o Morse. Per i soli notiziari o bollettini in codice CCITT n. 2 o 5 è ammessa la trasmissione diretta dalla sede dell'ente emittente al centro sociale a mezzo di circuiti permanenti.

2. Canoni annui per l'uso del collegamento permanente tra l'ente emittente ed il centro sociale nazionale con esclusione degli eventuali dispositivi di protezione: si applicano le tariffe previste per il servizio svolto direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Tariffe per servizio contrattuale (contratti della durata minima di un mese) per ogni ora o frazione:

per lanci di almeno un'ora al giorno ed inferiori alle 5 ore giornaliere:

con trasmettitore da 10 kW . . . 61,40

con trasmettitore da 20/30 kW . . . 72,57

per lanci di almeno 5 ore al giorno e inferiori alle 10 ore giornaliere:

con trasmettitore da 10 kW . . . 51,48

con trasmettitore da 20/30 kW . . . 62,94

per lanci di almeno 10 ore giornaliere:

con trasmettitore da 10 kW . . . 31,68

con trasmettitore da 20/30 kW . . . 55,24

per ricezione di lanci radio di almeno un'ora giornaliera . . . 36,45

4. Tariffe per il servizio occasionale:

per lanci di un'ora o frazione:

con trasmettitore da 10 kW . . . 122,80

con trasmettitore da 20/30 kW . . . 136,76

per ricezione di lanci radio per ogni ora o frazione . . . 46,35

G) Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa:

1. Le radiofoto debbono essere trasmesse direttamente dall'ente emittente al centro sociale per mezzo di circuiti permanenti o a mezzo della rete sociale, se l'utente è allacciato alla stessa in qualità di abbonato.

2. Canoni annui per l'uso del collegamento permanente fra l'ente emittente ed il centro sociale nazionale con esclusione degli eventuali dispositivi di protezione: si applicano i canoni vigenti per i collegamenti fototelegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Tariffe per servizio contrattuale di lanci radiofoto (contratti della durata minima di un mese):

con trasmettitore da 10 kW:

per i primi 30 minuti . . . 33,49

per ogni 15 minuti o frazioni successive . . . 13,94

con trasmettitore da 20 kW:

per i primi 30 minuti . . . 39,07

per ogni 15 minuti o frazioni successive . . . 16,74

con trasmettitore da 60 kW:

per i primi 30 minuti . . . 50,23

per ogni 15 minuti o frazioni successive . . . 11,03

4. Servizi occasionali, tariffe per servizio occasionale di lanci radiofoto:

con trasmettitore da 10 kW:

per i primi 30 minuti . . . 66,98

per ogni 15 minuti o frazioni successive . . . 27,90

	Fr. oro
con trasmettitore da 20 kW:	
per i primi 30 minuti	75,35
per ogni 15 minuti o frazioni successive	30,70
con trasmettitore da 60 kW:	
per i primi 30 minuti	100,47
per ogni 15 minuti o frazioni successive	41,86

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(852)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,48 per parola.

Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,01 per parola.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui al precedente art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Afghanistan	0,66	0,70
Alaska	1,73	0,58
Alto Volta (dal 1° aprile 1981)	0,82	0,6625
Angola	1,10	0,50
Anguilla	0,63	0,5475
Antigua	0,63	0,5475
Antille Olandesi	1,12	0,48
Arabia Saudita	0,80	0,55
Argentina (dal 1° aprile 1981)	0,50	1,10
Ascension	1,76	0,48
Australia	0,95	0,65
Bahama	1,235	0,735
Bahrein	0,555	0,795
Bangladesh	1,24	0,48
Barbados	0,72	0,5475
Belize	0,745	0,735
Benin	1,00	0,60
Bermuda	0,50	0,5475
Bhutan	0,90	0,70
Birmania	1,03	0,585
Bolivia	1,15	0,60
Bophuthatswana	1,10	0,50
Botswana	1,10	0,50
Brasile	0,65	0,95
Brunei	1,03	0,63
Burundi	1,955	0,48
Cambogia/Kampuchea (dal 1° novembre 1981)	2,10	0,48
Cambogia/Kampuchea (*)	0,70	0,48
Camerun	0,80	0,80
Canada (dal 1° gennaio 1982)	0,87	0,48
Capo Verde	0,73	0,48
Caroline (dal 1° novembre 1981)	2,35	0,735
Caroline (*)	0,95	0,735
Cayman	0,63	0,5475
Centrafricana Rep.	0,8075	0,6625
Christmas Is.	1,03	0,48
Ciad	0,8075	0,6625
Cile (dal 1° aprile 1981)	0,60	1,00
Cina Rep. Pop.	0,80	0,80
Cocos (Keeling)	1,76	0,48
Colombia	0,6467	1,0133
Comore	0,93	0,715
Congo Rep. pop.	0,82	0,9325
Cook e dip.	1,92	0,48
Corea del Nord	0,92	0,48
Corea del Sud (dal 1° aprile 1981)	0,49	1,11
Costa d'Avorio	0,995	0,665

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Costa Rica (dal 1° marzo 1981)	1,00	0,62
Cuba (dal 1° maggio 1981)	1,00	0,60
Dominica	0,63	0,5475
Dominicana Rep. (dal 1° aprile 1981)	1,00	0,735
Ecuador:		
Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas	0,98	0,72
Altri uffici	0,72	0,72
El Salvador (dal 1° maggio 1981)	1,00	0,60
Emirati Arabi Uniti	0,80	0,55
Etiopia	0,7587	0,8412
Falklan (o Malvine)	1,76	0,48
Figi (o Viti)	1,76	0,48
Filippine:		
Via Capwire	0,9105	0,8995
Via Eastern	0,9705	0,8395
Via Philcom	0,991	0,608
Gabon	1,00	0,60
Gambia	1,82	0,585
Georgia del Sud	1,76	0,48
Ghana	1,24	0,48
Giamaica	0,75	0,5475
Giappone (dal 1° aprile 1981)	0,48	1,12
Gibuti	0,85	0,715
Giordania	0,98	0,48
Grenada	0,63	0,5475
Guadalupa e dip.	0,93	0,60
Guam	0,64	0,58
Guatemala (dal 1° marzo 1981)	1,00	0,60
Guayana Francese	0,93	0,60
Guinea (dal 1° maggio 1981)	0,93	0,6875
Guinea-Bissau	0,73	0,48
Guinea Equatoriale	0,85	0,60
Guyana	0,72	0,5475
Haiti (dal 1° aprile 1981)	1,05	0,735
Hawaii:		
Oahu	1,22	0,58
Altre isole	0,83	0,58
Honduras (dal 1° dicembre 1981)	1,00	0,865
Hong Kong	0,71	0,71
India	0,90	0,70
Indonesia	0,73625	0,92375
Iran (dal 1° gennaio 1981)	0,75	0,60
Iraq	0,5025	0,57
Israele	0,87	0,48
Kenya	0,915	0,685
Kiribati	1,76	0,585
Kuwait (dal 1° aprile 1981)	0,87	0,48
Laos	1,80	0,51
Lesotho	1,10	0,50
Libano	0,9938	0,5287
Liberia	1,09	0,51
Macao	0,90	0,48
Madagascar	0,8075	0,6625
Malawi	0,86	0,585
Malaysia	0,90	0,70
Maldive	0,90	0,585
Mali	0,90	0,70
Marianne (dal 1° novembre 1981)	0,95	0,735
Marshall (dal 1° novembre 1981)	2,30	0,735
Marshall (*)	0,90	0,735
Martinica	0,93	0,60
Mauritania	0,90	0,48
Maurizio e dip.	0,93	0,585
Mayotte	0,93	0,60
Messico	0,99	0,7652
Midway	1,22	0,58
Mongolia	0,67	0,48
Montserrat	1,80	0,5475
Mozambico (dal 27 novembre 1981)	0,80	0,80
Namibia	1,10	0,50
Nauru	0,71	0,51
Nepal	0,85	0,59
Nicaragua (dal 1° marzo 1981)	1,00	0,62
Niger	0,82	0,6625
Nigeria	0,53	0,86
Niue	1,92	0,48
Norfolk	0,71	0,51
Nuova Caledonia	0,93	0,60
Nuova Zelanda (dal 1° dicembre 1981)	1,05	0,48
Oman	0,85	0,50
Pakistan	1,24	0,48
Panama (dal 1° settembre 1981)	1,00	0,872
Papua Nuova Guinea	0,71	0,51
Paraguay	0,98	0,62
Perù (dal 1° aprile 1981)	0,48	0,90
Pitcairn	1,76	0,48
Polinesia Francese	0,93	0,60
Portorico	1,44	0,58
Qatar	0,61	0,48
Riunione	0,93	0,60
Ruanda (dal 1° novembre 1981)	2,02	0,48
Ruanda (*)	0,62	0,48
Salomone	0,71	0,51
Samoa	1,92	0,48
Samoa Americane	0,76	0,58
S. Christopher-Nevis	0,63	0,5475
S. Elena (dal 1° gennaio 1981)	1,76	0,48
S. Lucia	0,63	0,5475
S. Pierre e Miquelon (dal 1° dicembre 1981)	0,93	0,60
S. Vincent	1,85	0,5475
Sao Tomè e Principe	0,73	0,48
Seicelle	1,76	0,48
Senegal	0,8425	0,8175
Sierra Leone (dal 1° giugno 1981)	0,78	0,585
Sierra Leone (dal 1° agosto 1981)	0,93	0,585
Singapore	0,90	0,70
Siria	0,7925	0,5575
Somalia	0,56	0,56
Sri Lanka	0,789	0,585

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Stati Uniti d'America:		
New York	0,77	0,58
Altri uffici	0,54	0,58
Sudafricana Rep.	1,10	0,50
Sudan	1,00	0,60
Suriname	1,12	0,48
Swaziland	1,1159	0,50
Taiwan (dal 1° aprile 1981)	0,48	1,03
Tanzania	1,00	0,60
Terre Australi e Antartiche Francesi	0,93	0,865
Thailandia	0,8167	0,7933
Togo	0,86	0,6625
Tokelau	1,76	0,48
Tonga	1,76	0,51
Transkei	1,10	0,50
Trinidad e Tobago	1,30	0,5475
Tristan da Cunha	1,10	0,585
Turks e Caicos	0,80	0,48
Tuvalu	1,76	0,48
Uganda	1,00	0,60
Uruguay (dal 1° aprile 1981)	1,10	0,50
Vanuatu	0,985	0,545
Venda	1,10	0,50
Venezuela	0,70	0,90
Vergini Americane Is.:		
S. Croix	0,87	0,58
S. John e S. Thomas	1,44	0,58
Vergini Britanniche Is.	0,63	0,5475
Viet Nam (dal 1° luglio 1981)	0,94	0,60
Wake	1,22	0,58
Wallis e Futuna	0,93	0,60
Yemen	0,725	0,655
Yemen Rep. dem. pop.	0,75	0,60
Zaire	0,80	0,80
Zambia (dal 1° aprile 1981)	1,12	0,48
Zimbabwe (dal 1° gennaio 1981)	1,12	0,48

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica democratica popolare.

II Zona:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthatswana, Botswana, Brasile, Brunei, Cambogia/Kampuchea, Camerun, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Colombia, Comore, Congo Rep., Pop., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Malì, Marianne, Martinica, Marshall, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Ruanda, Salomone, S. Christopher-Nevis, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

III Zona:

Alaska, Ascension, Burundi, Cocos (Keeling), Cook e dip., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Georgia del Sud, Guam, Hawaii, Kiribati, Laos, Midway, Montserrat, Niue, Pitcairn, Portorico, Samoa, Samoa Americane, S. Elena, S. Vincent, Seicelle, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vergini Americane Is., Wake.

La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo articolo 4.

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

Zona di tassazione	Tariffa per parola
I	Franchi-oro 1,35
II	» 1,60
III	» 3,00

con un minimo di sette parole.

La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 1,11 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

La tariffa per i telegrammi di stampa, ove ammessi, è stabilita nella misura di un terzo di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di quattordici parole.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 227

(853)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 8 e 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telex internazionali;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telex, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Afghanistan	3,50	4,50
Alaska (dal 1° gennaio 1981)	7,48	1,75
Alaska (dal 1° aprile 1981)	6,48	1,75
Alto Volta	4,195	3,805
Angola	3,50	4,50
Anguilla (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Antigua (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Antille Olandesi	5,6939	3,061
Arabia Saudita	1,1939	3,8061
Argentina	4,1939	3,8061
Ascension	3,50	3,00
Australia	3,50	4,50
Bahama	4,4252	3,8061
Bahrein	0,4085	4,5915
Bangladesh (dal 17 novembre 1981)	5,75	3,75
Bangladesh (*)	4,25	3,75
Barbados (dal 1° giugno 1981)	4,9085	3,061
Barbados (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Belize (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Benin	3,4085	4,5915
Bermuda (dal 1° giugno 1981)	4,9085	3,061
Birmania (dal 1° giugno 1981)	5,70	2,54
Bolivia:		
rete Entel	4,1939	3,8061
rete CWC	4,1939	2,5374
Bophuthatswana	3,4085	4,5915
Botswana	4,9085	3,0915
Brasile	3,4085	4,5915
Brunei	5,6939	2,5374
Burundi	4,43	2,53
Camerun	3,50	4,50
Canada (dal 1° gennaio 1982)	3,25	1,75
Capo Verde	3,50	3,00
Cayman (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Centrafricana Rep. (dal 1° gennaio 1981)	4,50	3,00
Centrafricana Rep. (dal 1° aprile 1981)	3,50	3,00
Ciad	3,378	2,0407
Cile:		
TDE	3,4085	4,5915
altre reti	4,1939	2,5374
Cina Rep. pop.	3,50	4,50
Colombia (dal 1° maggio 1981)	3,50	4,50
Colombia (dal 1° agosto 1981)	4,20	3,80
Comore	4,44	2,54
Congo Rep. pop.	4,44	2,54
Cook e dip. (dal 1° luglio 1981)	3,1565	3,8061
Corea del Sud	3,4085	4,5915
Corea del Nord	5,00	3,00
Costa d'Avorio	3,4085	4,5915
Costa Rica	2,9252	5,0748
Cuba	3,4085	4,5915

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Dominica (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Dominicana Rep.	4,4252	3,8061
Ecuador	4,20	3,80
El Salvador	4,4252	3,8061
Egitto	3,4085	4,5915
Emirati Arabi Uniti	0,41	4,59
Etiopia	3,4085	4,5915
Falkland (o Malvine) (dal 1° luglio 1981)	3,1565	3,8061
Figi (o Viti) (dal 1° agosto 1981)	5,6939	2,5374
Filippine:		
rete Philcom	4,1939	3,8061
rete Capwire, ETPI e PIT (dal 1° giugno 1981)	4,1939	3,8061
rete Globe Mackay (dal 1° settembre 1981)	4,1939	3,8061
Gabon	3,50	4,50
Gambia	3,8885	2,0407
Ghana	3,50	4,50
Giamaica	5,6939	2,5374
Giappone	3,4085	4,5915
Gibuti	4,44	2,54
Giordania	1,625	3,375
Grenada (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Guadalupa e dip. (dal 1° luglio 1981)	4,44	2,54
Guam	3,1565	3,8061
Guatemala	2,9252	5,0748
Guayana Francese	4,44	2,54
Guinea	4,44	2,54
Guinea-Bissau	3,50	3,00
Guyana	5,6939	2,5374
Haiti	4,4252	3,8061
Hawaii (dal 1° gennaio 1981)	7,48	1,75
Hawaii (dal 1° aprile 1981)	6,48	1,75
Honduras	4,4252	3,8061
Hong Kong	3,4085	4,5915
India	3,4085	4,5915
Indonesia	3,4085	4,5915
Iran	1,1939	3,8061
Iraq	1,00	4,00
Israele (dal 1° giugno 1981)	2,75	2,25
Israele (dal 1° dicembre 1981)	3,325	1,675
Kenya	3,4085	4,5915
Kuwait	1,20	3,80
Laos	3,378	4,5915
Lesotho	4,9085	3,0915
Libano	1,625	3,375
Liberia	3,4085	4,5915
Macao	3,50	6,00
Madagascar (dal 1° aprile 1981)	3,50	3,061
Malawi	4,9085	4,5915
Malaysia	3,50	4,50
Maldive (dal 1° luglio 1981)	3,1565	3,8061
Mali	3,4085	4,5915
Marianne	4,4252	3,8061
Martinica (dal 1° luglio 1981)	4,44	2,54
Mauritania	3,8885	2,0407
Maurizio e dip.	3,378	3,061
Messico	4,1939	3,8061
Mongolia	2,3577	2,0407
Montserrat (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Mozambico (dal 25 novembre 1981)	5,70	3,80
Mozambico (*)	4,20	3,80
Namibia	4,9085	3,0915
Nauru (dal 1° luglio 1981)	3,1565	3,8061
Nepal	3,378	3,061
Nicaragua	3,4085	4,5915
Niger	4,44	2,54
Nigeria	3,4085	4,5915
Nuova Caledonia	3,378	3,061
Nuova Zelanda (dal 1° maggio 1981)	3,50	4,50
Oman (dal 1° luglio 1981)	2,00	3,00
Pakistan	4,1939	3,8061
Panama	2,9252	5,0748
Papua Nuova Guinea (dal 1° luglio 1981)	4,4252	3,8061
Paraguay	3,4085	4,5915
Perù	3,50	4,50
Polinesia Francese (Tahiti) (dal 1° aprile 1981)	4,00	2,82
Polinesia Francese (Tahiti) (dal 1° maggio 1981)	4,4252	2,5374
Portorico (dal 1° gennaio 1981)	7,48	1,75
Portorico (dal 1° aprile 1981)	6,48	1,75
Qatar (dal 1° agosto 1981)	2,00	3,00
Riunione	4,44	2,54
Ruanda	3,378	2,0407
Salomone	2,00	4,50
Samoa Americane	5,6939	2,5374
Samoa	1,8475	4,5915
S. Cristopher-Nevis (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
S. Elena	3,50	3,00
S. Lucia (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
S. Pierre e Miquelon	4,44	2,54
S. Tomè e Principe	3,50	3,00
S. Vincent (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Seicelle	3,378	3,061
Senegal	3,4085	4,5915
Sierra Leone	5,6939	2,5374
Singapore	2,00	6,00
Siria	1,625	3,375
Somalia	3,4085	4,5915
Sri Lanka (dal 1° novembre 1981)	4,20	3,80
Stati Uniti d'America (dal 1° gennaio 1981)	4,59	1,75
Stati Uniti d'America (dal 1° aprile 1981)	3,25	1,75
Sudafricana Rep.	3,4085	4,5915
Sudan	3,4085	4,5915
Suriname	5,6939	2,5374
Swaziland	4,9085	3,0915
Taiwan	3,4085	4,5915
Tanzania	3,4085	4,5915

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Thailandia	4,1939	3,8061
Togo	4,44	2,54
Tonga	1,8475	4,5915
Transkei	4,9085	3,0915
Trinidad e Tobago	5,6939	2,5374
Turks e Caicos (dal 1° luglio 1981)	5,6939	2,5374
Uganda	3,4085	4,5915
Uruguay	4,1939	3,8061
Vanuatu	4,9085	3,061
Venda	3,4085	4,5915
Venezuela	3,50	4,50
Vergini Amer. Is. (dal 1° gennaio 1981)	7,48	1,75
Vergini Amer. Is. (dal 1° aprile 1981)	6,48	1,75
Vergini Britan. Is. (Tortola)	5,6939	2,5374
Viet Nam (dal 1° aprile 1981)	1,8475	4,5915
Wallis e Futuna	3,50	3,00
Yemen (dal 1° giugno 1981)	2,00	3,00
Yemen R.D.P. (dal 1° giugno 1981)	2,00	3,00
Zaire	3,4085	4,5915
Zambia	3,50	4,50
Zimbabwe	4,20	3,80

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bophuthatswana, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio. Costa Rica. Cuba. Ecuador, Egitto, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Mali, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Alaska, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Ascensìon, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook, Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guyana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Marianne, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Mongolia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese (Tahiti), Portorico, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa Americane, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Vanuatu, Vergini Americane Is., Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione), espressa in franchi-oro per le comunicazioni telex dirette ai paesi extraeuropei, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
I	Franchi-oro 5,00
II	» 5,00
III	» 8,00
IV	» 9,50

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore, si applicano per un minimo di 3 minuti e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni tramite operatrice e per un minimo di 1 minuto e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni in automatico.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, 9 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 228

(854)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.

Modifica dei ritmi di tassazione del traffico telefonico internazionale automatico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 è stato stabilito il nuovo controvalore in lire italiane del franco oro, dal quale discendono le tariffe in moneta nazionale da applicare all'utenza;

Ritenuta quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni al predetto decreto ministeriale 12 marzo 1981, in particolare per la parte che si riferisce alla tassazione del servizio automatico;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La tariffa per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi nonché dagli articoli 5 e 8, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	10,15
II	1	6,65
III	1	5,50
IV	1	4,80
V	1	3,85

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso di conteggio ogni 12,85 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate dalle ore 22,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni e durante l'intera giornata di domenica, si applica una tariffa ridotta mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenz. (secondo comma precedente articolo 4)	1	16,05
I	1	12,70
II	1	8,30
III	1	6,90
IV	1	6,00
V	1	4,80

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 229

(855)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio **1982**.
Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, concernente le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sottoelencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
1) Afghanistan	2,50	—	4,00
2) Alaska	3,4533	—	2,82
3) Alto Volta (dal 1° aprile 1981)	3,9667	—	3,2667
3-*bis*) Alto Volta (dal 1° maggio 1981)	4,50	—	4,50
4) Angola	4,50	—	4,50
5) Antigua	1,7319	—	4,40
6) Antille Olandesi	4,3539	—	2,7347
7) Arabia Saudita	3,00	2,3307	3,00
8) Arabia Saudita (rid.)	—	1,0251	—
9) Argentina	5,1939	3,1354	3,8061
10) Argentina (ridotta)	4,3282	2,0381	3,1717
11) Ascension	1,93	—	1,4667
12) Australia	5,25	3,1915	3,75
13) Australia (ridotta)	—	1,4599	—
14) Bahama	3,0781	—	5,265
15) Bahrein (dal 1° ottobre 1981)	3,00	—	3,00
16) Bangladesh (dal 1° agosto 1981)	6,00	—	4,50
16-*bis*) Bangladesh (*)	4,50	—	4,50
17) Barbados (dal 1° dicembre 1981)	4,67	—	3,17
18) Belize (dal 1° gennaio 1982)	2,4915	—	4,6785
19) Benin	3,9667	—	3,2667
20) Bermuda	5,50	—	2,50
21) Birmania	4,50	—	3,00
22) Bolivia	4,50	—	4,50
23) Bophuthatswana	6,00	—	4,50
24) Botswana	6,00	—	4,50
25) Brasile	4,4085	2,35	4,5915
26) Brasile (ridotta)	—	0,6184	—
27) Brunei	4,885	—	3,385
28) Burundi	5,4333	—	2,5333
29) Buthan (dal 1° gennaio 1982)	6,00	—	4,50
30) Camerun	4,50	—	4,50
31) Canada (dal 1° gennaio 1982)	3,45	2,4407	2,81
32) Canada (ridotta) (dal 1° gennaio 1982)	2,51	1,7351	2,21
33) Capo Verde	3,90	—	2,40
34) Caroline	2,625	—	2,68
35) Cayman	1,3936	—	4,40
36) Centraficana Rep.	2,882	—	1,382
37) Ciad	2,082	—	1,382
38) Cile	4,4085	2,35	4,5915
39) Cile (ridotta)	3,6737	1,3836	3,8263
40) Cina Rep. pop.	3,00	0,9415	6,00
41) Cina Rep. pop. (rid.)	—	—	—
42) Colombia	4,4085	2,35	4,5915
43) Colombia (ridotta)	3,6737	1,3836	3,8263
44) Comore	2,082	—	1,382
45) Congo Rep. pop. (Brazzeville)	4,50	—	3,00
46) Cook e dip.	1,50	—	3,00
47) Corea del Sud	4,50	—	4,50
48) Corea del Nord	4,50	—	3,00
49) Costa d'Avorio	4,50	2,4415	4,50
50) Costa d'Avorio (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
50-*bis*) Costa d'Avorio (ridotta) (*)	—	0,7099	—
51) Costa Rica	4,50	—	4,50
52) Cuba (dal 1° luglio 1981)	4,50	—	4,50
53) Dominica	1,4333	—	4,40
54) Dominicana Rep. (dal 1° settembre 1981)	5,11	—	3,23
55) Ecuador	4,4085	2,35	4,5915
56) Ecuador (ridotta)	3,6737	1,3836	3,8263
57) El Salvador	4,86	—	3,09
58) Emirati Arabi Uniti	3,00	2,3307	3,00
59) Emirati Arabi Uniti (ridotta)	—	1,0251	—
60) Etiopia	4,50	2,4415	4,50

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
—	—	—	—
61) Etiopia (ridotta) (dal 1° aprile 1981) .	—	0,6977	—
61-*bis*) Etiopia (ridotta) (*)	—	0,7099	—
62) Falkland (o Malvine)	1,93	—	1,4667
63) Figi . . .	0,39	—	3,36
64) Filippine . .	4,50	—	4,50
65) Gabon . . .	4,50	—	4,50
66) Gambia	3,8087	—	3,3453
67) Ghana (dal 25 agosto 1981) . .	6,00	—	4,50
67-*bis*) Ghana (*)	4,50	—	4,50
68) Giamaica	2,0562	—	1,4667
69) Giappone (dal 1° gennaio 1982) . . .	5,00	2,9415	4,00
70) Giappone (ridotta) (dal 1° aprile 1981) . . .	—	0,6977	—
70-*bis*) Giappone (ridotta) (dal 1° gennaio 1982)	—	1,2099	—
71) Gibuti	3,77	—	2,27
72) Giordania	3,00	2,3307	3,00
73) Giordania (ridotta) . .	—	1,0251	—
74) Grenada	1,45	—	4,40
75) Guadalupa e dip. . .	2,082	—	1,382
76) Guyana Francese . .	3,9666	—	3,2666
77) Guam . . .	2,042	—	3,177
78) Guatemala (dal 1° gennaio 1982)	6,00	—	4,50
78-*bis*) Guatemala (*) . .	4,50	—	4,50
79) Guinea	2,082	—	1,382
80) Guinea-Bissau	5,167	—	2,6666
81) Guinea Equatoriale .	4,8333	—	2,8333
82) Guyana	0,8833	—	4,40
83) Haiti	4,17	—	4,17
84) Hawaii	6,6939	—	2,5374
85) Honduras	4,8595	—	3,3595
86) Hong Kong	4,50	2,4415	4,50
87) Hong Kong (ridotta) (dal 1° aprile 1981) . .	—	0,6977	—
87-*bis*) Hong Kong (ridotta) (*)	—	0,7099	—
88) India (dal 1° gennaio 1982)	4,50	2,4415	4,50
89) India (ridotta) (dal 1° gennaio 1982)	—	0,7099	—
90) Indonesia	3,00	0,9415	6,00
91) Indonesia (ridotta) . .	—	—	—
92) Iran	3,00	2,3307	3,00
93) Iran (ridotta)	—	1,0251	—
94) Iraq	3,00	2,3307	3,00
95) Iraq (ridotta) . . .	—	1,0251	—
96) Israele	3,00	2,3307	3,00
97) Israele (ridotta) . . .	—	1,7751	2,25
98) Kenya	4,50	2,4415	4,50
99) Kenya (ridotta (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
99-*bis*) Kenya (ridotta) (*)	—	0,7099	—
100) Kiribati	3,42	—	3,42
101) Kuwait	3,00	2,3307	3,00
102) Kuwait (ridotta) . .	—	1,0251	—
103) Laos	1,494	—	4,46
104) Lesotho	6,00	—	4,50
105) Libano . . .	3,00	2,3307	3,00

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
—	—	—	—
106) Libano (ridotta) . . .	—	1,0251	—
107) Liberia	4,4085	—	4,5915
108) Macao	3,1666	—	6,1333
109) Madagascar (dal 1° gennaio 1982)	3,77	—	2,27
110) Malawi	3,81	—	3,3466
111) Malaysia	4,50	—	4,50
112) Maldive	1,50	—	3,00
113) Mali	2,882	—	1,382
114) Maria Galante . . .	2,082	—	1,382
115) Marianne	0,9847	—	4,229
116) Marshall	2,625	—	2,68
117) Martinica	2,082	—	1,382
118) Mauritania	2,882	—	1,382
119) Maurizio e dip. . . .	2,07	—	3,75
120) Messico	4,4085	2,35	4,5915
121) Messico (ridotta) . .	3,6737	1,3836	3,8263
122) Midway	0,9847	—	2,95
123) Montserrat	0,8833	—	4,00
124) Mozambico	4,50	—	4,50
125) Namibia	6,00	—	4,50
126) Nauru	2,50	—	4,00
127) Nepal	4,8333	—	2,8333
128) Nicaragua	5,1939	—	3,8061
129) Nicaragua (ridotta) .	4,582	—	2,918
130) Niger	2,882	—	1,382
131) Nigeria	4,50	2,4415	4,50
132) Nigeria (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
132-*bis*) Nigeria (ridotta) (*)	—	0,7099	—
133) Niue	1,50	—	3,00
134) Norfolk	2,50	—	4,00
135) Nuova Caledonia . .	3,9667	—	3,00
136) Nuova Zelanda (dal 1° agosto 1981) . . .	6,00	—	4,50
136-*bis*) Nuova Zelanda (*)	4,50	—	4,50
137) Oman	3,00	2,3307	3,00
138) Oman (ridotta) . . .	—	1,0251	—
139) Pakistan	5,885	—	3,115
140) Panama	5,1939	—	3,8061
141) Papua Nuova Guinea	3,92	—	3,92
142) Paraguay	4,4085	—	4,5915
143) Perù	4,4085	2,35	4,5915
144) Perù (ridotta) . . .	3,6737	1,3836	3,8263
145) Polinesia Francese . .	2,082	—	1,382
146) Portorico	5,1939	—	3,8061
147) Portorico (ridotta) .	4,3282	—	3,1717
148) Qatar (dal 1° maggio 1981)	3,00	—	3,00
149) Riunione	2,082	—	1,382
150) Ruanda	5,4333	—	2,5333
151) Salomone	2,50	—	4,00
152) Samoa	1,50	—	3,00
153) Samoa Americane . .	—	—	3,172
154) S. Kitts-Nevis-Anguilla	1,4333	—	4,40
155) S. Elena	1,93	—	1,4667
156) S. Lucia	1,4333	—	4,40
157) S. Pierre e Miquelon	2,082	—	1,382
158) S. Tomè e Principe .	3,90	—	3,00
159) S. Vincent	1,6333	—	4,40

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
160) Seicelle	2,07	—	3,75
161) Senegal	4,50	2,4415	4,50
162) Senegal (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
162-*bis*) Senegal (ridotta) (*)	—	0,7099	—
163) Sierra Leone	3,77	—	2,27
164) Singapore	4,50	2,4415	4,50
165) Singapore (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
165-*bis*) Singapore (ridotta) (*)	—	0,7099	—
166) Siria	3,00	2,3307	3,00
167) Siria (ridotta)	—	1,0251	—
168) Somalia	2,6316	2,7024	2,6283
169) Somalia (ridotta)	—	1,3968	—
170) Sri Lanka (dal 1° gennaio 1982)	4,50	—	4,50
171) Stati Uniti d'America	3,84	2,8307	2,50
172) Stati Uniti d'America (ridotta)	2,30	1,5251	2,50
173) Sudafricana Rep.	4,50	2,4415	4,50
174) Sudafricana Rep. (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
174-*bis*) Sudafricana Rep. (ridotta) (*)	—	0,7099	—
175) Sudan	3,80	—	5,20
176) Suriname	4,0555	—	3,2222
177) Swaziland	6,00	—	4,50
178) Taiwan	4,50	2,4415	4,50
179) Taiwan (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
179-*bis*) Taiwan (ridotta) (*)	—	0,7099	—
180) Tanzania	4,50	2,4415	4,50
181) Tanzania (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
181-*bis*) Tanzania (ridotta) (*)	—	0,7099	—
182) Thailandia	4,50	2,4415	4,50
183) Thailandia (ridotta) (dal 1° aprile 1981)	—	0,6977	—
183-*bis*) Thailandia (ridotta) (*)	—	0,7099	—
184) Togo	2,882	—	1,382
185) Tonga	2,50	—	4,00
186) Tortola Is.	1,4333	—	4,40
187) Trinidad e Tobago	1,7319	—	4,3417
188) Transkei	6,00	—	4,50
189) Turks e Caicos	2,4316	—	1,382
190) Tuvalu	1,50	—	3,00
191) Uganda	4,50	—	4,50
192) Uruguay	2,878	—	6,122
193) Vanuatu	3,17	—	4,67
194) Venda	6,00	—	4,50
195) Venezuela	4,4085	2,35	4,5915
196) Venezuela (ridotta)	3,6737	1,3836	3,8263
197) Vergini Amer. Is.	6,6939	—	3,8061
198) Viet Nam	2,50	—	4,00
199) Wake Is.	0,9847	—	2,79
200) Yemen Rep. araba	0,9817	—	5,0183
201) Yemen Rep. dem. pop.	1,50	—	4,50
202) Zaire	5,20	—	3,80
203) Zambia	5,10	—	3,90
204) Zimbabwe	4,30	—	4,50

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dall'applicazione del sistema 3 + 1, la remunerazione del Paese di origine per le conversazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi oro per conversazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. araba, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Camerum, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrofricana Rep., Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook e dip., Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Marizio e dip., Midwa, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra

Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Venda, Vergini Americ. Is., Viet Nam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di conversazione
I	Fr. oro 6,00
II	» 6,34
III	» 9,00
IV	» 10,50

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 5,26 per minuto di conversazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, nonché dalle ore 08,00 alle ore 23,00 della domenica, limitatamente alle relazioni telefoniche sottoelencate, è stabilita nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: franchi oro 4,80 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù, Portorico, Venezuela: franchi oro 7,50 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane, secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di conversazione
I	Fr. oro 5,35
II	» 5,35
III	» 7,00

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,15
II	1	2,15
III	1	1,65

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo e per le fascie orarie di cui al terzo comma del precedente art. 3, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di conversazione
I	Fr. oro 4,00
II	» 4,00
III	» 5,25

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,85
II	1	2,85
III	1	2,20

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di un minuto di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo per le relazioni telefoniche con gli Stati Uniti d'America ed il Canada sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante

addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi effettuato con i Paesi direttamente collegati su circuiti di larghezza di banda fino a 4 kHz, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

Per i Paesi non direttamente collegati e raggiungibili unicamente attraverso centri esteri di transito, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della somma delle tariffe di una comunicazione telefonica personale di tre minuti afferente alle varie sezioni di circuiti utilizzati.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Per il servizio di trasmissione di programmi la durata minima tassabile è fissata in dieci minuti.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi, già precedentemente prenotato, è applicata una tassa di annullamento pari al minimo tassabile di dieci minuti per la relazione considerata.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi, oltre alla tassa di annullamento di cui al comma precedente, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorni del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 230

(856)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651029/12) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.